



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-03-2017 (punto N 9)

Delibera N 306 del 27-03-2017

Proponente
VITTORIO BUGLI
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Luigi IDILI
Estensore NICOLA ZAMPELLA
Oggetto
Riparto del Fondo Unico per le Unioni dei Comuni Montani ai sensi dell'Art. 94 della L.R. 68/2011

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A

MOVIMENTI CONTABILI

Capitolo	Anno	Tipo Mov.	N. Movimento	Variaz.	Importo in Euro
U-11138	2017	Prenotazione			13390971,24

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 64/2014 come modificata in ultimo col al legge regionale 28 dicembre, n.8;

Vista la Legge Regionale 27/12/2016, n. 88 (Legge di stabilità per l’anno 2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ;

Visto l’articolo 12 della L.R. 22/2015, che prevede che le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all’articolo 95 della L.R. 68/2011, salvo quanto previsto dal medesimo articolo 12;

Visto l’articolo 9 della L.R. 22/2015, che prevede che il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 75 del 16/02/2016 “Riduzione delle risorse da assegnare alle unioni di comuni, a norma dell’articolo 94 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 a seguito del trasferimento alla Regione Toscana della funzione agricoltura” che dispone che il costo del personale trasferito da ogni singola unione di comuni sia detratta dalle risorse spettanti alle medesime ai sensi dell’art. 94 della L.R. 68/2011;

Visto l’articolo 95, comma 1 lettera b), della l.r. 68/2011 che prevede che all’ente cui la funzione è trasferita spetta quota parte delle risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 2, corrispondenti alla spesa del personale sostenuta l’anno precedente al trasferimento per ciascuna unità di personale effettivamente trasferito;

Visto il secondo comma dell’articolo 94, in base al quale le risorse complessive da attribuire agli enti competenti risultanti alla data del 31.12.2010, sono ripartite in modo tale che per ciascuno di essi sia prevista l’assegnazione di una quota in proporzione alla quota attribuita nell’anno 2010;

Visto il primo comma dell’articolo 94 della L.R. 68/2011, in base al quale la legge di bilancio quantifica le risorse complessive da attribuire agli enti che esercitano le funzioni che risultano conferite dalla Regione ai sensi della medesima L.R. 68/2011;

Viste le seguenti leggi regionali di istituzione di nuovi Comuni per fusione approvate nel corso dell’anno 2013:

- L.R. n. 32 del 18.06.2013, istitutiva del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò;

- L.R. n. 67 del 22.11.2013, istitutiva del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve in base alle quali i nuovi comuni continuano a far parte dell'unione di comuni di appartenenza dei comuni fusi, e pertanto nulla cambia in ordine alla titolarità delle risorse regionali trasferite ai sensi dell'art. 94 della L.R. 68/2011, che continuano ad essere assegnate rispettivamente alle U.C. Pratomagno e U. Montana C. Mugello;

Vista la legge regionale n. 70 del 22.11.2013, istitutiva del Comune di Pratovecchio Stia per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia, in base alla quale pur cessando il nuovo comune di far parte dell'U.C. Montani Casentino cui appartenevano i comuni fusi, l'unione continua a esercitare le funzioni e i compiti conferiti dalla Regione e pertanto le risorse trasferite ai sensi dell'art. 94 della L.R. 68/2011 continuano ad essere assegnate alla medesima U.C. Montani Casentino;

Vista altresì la legge regionale n. 43 del 30.07.2013, istitutiva del comune di Fabbriche di Vergemoli, che ha previsto che fosse l'unione di comuni Garfagnana ad esercitare su tutto il territorio del nuovo comune le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione all'unione comuni Garfagnana in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale e pertanto le risorse trasferite ai sensi dell'art. 94 della L.R. 68/2011, relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti dalla Regione per il territorio del comune estinto di Fabbriche di Vallico, non sono più assegnate alla U.C. Media Valle del Serchio ma alla U.C. Garfagnana;

Vista la legge regionale n. 1 del 25.01.2016, istitutiva dal 1 Gennaio 2017 del Comune di Abetone Cutigliano per fusione dei Comuni di Abetone e Cutigliano, in base alla quale il nuovo comune continuerà a far parte dell'unione di comuni di appartenenza dei comuni fusi, e pertanto nulla cambierà in ordine alla titolarità delle risorse regionali trasferite ai sensi dell'art. 94 della L.R. 68/2011, che verranno assegnate alla U.C. Appenino Pistoiese;

Vista infine la legge regionale n. 35 del 10.06.2016, istitutiva dal 1 Gennaio 2017 del Comune di San Marcello Piteglio per fusione dei Comuni di San Marcello e Piteglio, in base alla quale il nuovo comune continuerà a far parte dell'unione di comuni di appartenenza dei comuni fusi, e pertanto nulla cambierà in ordine alla titolarità delle risorse regionali trasferite ai sensi dell'art. 94 della L.R. 68/2011, che verranno assegnate alla U.C. Appenino Pistoiese;

Tenuto conto che nell'anno 2016 sono state trasferite risorse pari a € 13.355.998,78 ;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'esatta quantificazione e ripartizione delle risorse dell'art. 94 tra i diversi soggetti interessati, procedere con il versamento di un acconto di risorse del primo semestre dell'annualità 2017, al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività degli enti competenti e la continuità della loro gestione finanziaria con gli anni precedenti;

Visto l'art. 13 della L.R. 22/15, che prevede la disciplina del trasferimento delle funzioni provinciali ai comuni e alle unioni di comuni, in particolar modo il comma 7 lettera b in cui si fa menzione che "b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis " Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Provincie" delle risorse già spettanti alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2001, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento siano attribuite alla Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Visto l'art. 13 della L.R. 22/15, in particolar modo il comma 7 lettera c in cui si fa menzione che "c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis " Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Provincie" delle risorse già spettanti alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2001, commisurate al costo del personale

trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento siano attribuite alla Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere;

Vista la Legge Regionale 27/12/2016, n. 90 (Bilancio di Previsione 2017-2019);

Vista la Delibera G.R. n. 4 del 10.01.2017, “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017- 2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2017”

A voti unanimi,

DELIBERA

- Di approvare lo schema di riparto indicato nell’“Allegato A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione relativo ai trasferimenti destinati alle Unioni dei Comuni Montani ai sensi dell’art. 94 della L.R. 68/2011 un acconto per il primo semestre dell’anno 2017 pari a € 6.695.485,62;
- di prenotare, a titolo di acconto la somma di Euro 6.695.485,62 sul capitolo 11138 del Bilancio 2017, dando atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta in materia;
- di dare mandato al dirigente del settore competente di impegnare e liquidare l’importo di cui sopra tramite decreto dirigenziale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile
LUIGI IDILI

Il Direttore
PAOLO GIACOMELLI